

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

### PREMESSA

La vigente normativa contrattuale prevede una serie di ipotesi in cui il dipendente può assentarsi dal lavoro con conservazione della retribuzione. La varietà dei casi configurabili è talmente vasta e soggetta a discrezionalità nella concessione, da verificarsi la necessità dell'adozione di un regolamento che consenta agli Uffici preposti un'applicazione uniforme dell'istituto.

### FONTI

Art. 21 comma 2 CCNL 1/9/95 Comparto Sanità

Art. 41, comma 1, CCNL 7/4/99 Comparto Sanità

Art. 16 CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità

La concessione dei permessi avviene su presentazione di formale richiesta avanzata dal dipendente, di norma e dove possibile, almeno 5 gg. prima della fruizione del beneficio ed è subordinata alla produzione di idonea documentazione che certifichi il verificarsi dell'evento che dà titolo alla fruizione del beneficio.

Il dipendente può usufruire dei permessi art. 21 comma 2 CCNL 01/09/1995 per **particolari motivi personali o familiari**: fino alla concorrenza massima complessiva di 18 ore all'anno per la seguente casistica:

1. Nascita di figli, da fruire entro 10 giorni dall'evento. La concessione è subordinata alla produzione di certificato di nascita.
2. Assenze determinate dall'esigenza del dipendente di effettuare accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche o prestazioni specialistiche, in strutture del SSN o con esso convenzionate, qualora non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori del servizio, nei limiti della durata della visita/prestazione più l'eventuale percorrenza, con produzione di documentazione indicante la durata della prestazione.
3. Accompagnamento a visite specialistiche ed esami del coniuge, convivente, figli minori o altro componente il nucleo familiare (persone anziane non autosufficienti o portatori di handicap certificato) nonché a parenti entro il 2° grado non autosufficienti anche non conviventi, con produzione di documentazione attestante.

4. Sostegno e supporto durante l'ospedalizzazione o assistenza domiciliare post dimissione al coniuge o ad un parente entro il secondo grado anche se non convivente o ad un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore (es. convivente) debitamente documentata con certificazione rilasciata dal medico del SSN nazionale nella quale risulti che il dipendente presta la propria assistenza.
5. Testimonianze per fatti non d'ufficio, su presentazione di invito e certificato di comparizione.
6. Per gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. E' richiesta produzione di apposita dichiarazione dell'autorità competente.

Le certificazioni richieste a supporto della concessione dei permessi retribuiti di cui alle fattispecie contemplate devono essere presentate massimo entro 5 giorni lavorativi dal rientro in servizio del richiedente.

Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine l'assenza si considera ingiustificata.

I permessi retribuiti di cui al presente regolamento possono essere goduti in misura frazionata fino ad un tetto massimo di 18 ore complessive.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale le 18 ore vanno proporzionate all'attività lavorativa prestata.

Il verificarsi degli eventi contemplati durante la fruizione delle ferie non dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti altrimenti spettanti.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/06/2011

Desenzano, 19 maggio 2011